

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FLEBOPATICI - ONLUS

## Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA FLEBOPATICI - ONLUS" (A.I.F. ONLUS).

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

## Art. 2 SEDE

L'Associazione avrà come sede legale la sede stessa del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio italiano senza necessità di ulteriori autorizzazioni e di modifica statutaria.

## Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, escluso ogni fine di lucro e con l'esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, si propone di:

- riunire i pazienti affetti da malattie del sistema venoso, dalle lievi teleangectasie fino alle più gravi patologie flebolinfatiche;
- diffondere e favorire la conoscenza nel campo di dette patologie avvalendosi del supporto di Società Scientifiche e di specialisti scelti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere attività volte a favorire la diffusione della qualità delle prestazioni professionali;
- portare a conoscenza delle Autorità Governative e delle Istituzioni Sanitarie le problematiche dei pazienti flebopatici;
- fornire indicazioni, valendosi della consulenza tecnico-scientifica di flebologi, ai pazienti che intendono avanzare richieste risarcitorie, al fine di valutarne ETICAMENTE l'opportunità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con Organismi con i quali ritenga utile avere collegamenti.

Le modalità per il raggiungimento degli scopi sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà pertanto compiere tutti gli atti ritenuti necessari.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### **Art. 4 GLI ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate a favore dell'Associazione.

#### **Art. 5 L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai soli Soci effettivi e dai Soci fondatori, che hanno voto deliberativo e si riunisce due volte all'anno. Possono intervenire i Soci onorari senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio effettivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

E' ammesso farsi rappresentare nelle assemblee da altri aventi diritto a partecipare all'Assemblea, mediante delega specifica, volta per volta, ma nessuno può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria:

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei Soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota.

#### **Art. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a massimo dieci membri, nominati dall'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo sarà costituito da quattro membri designati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile e delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare:

- a) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i membri del Comitato Consultivo;
- b) convoca l'Assemblea e delibera sull'ammissione dei Soci effettivi, onorari e istituzionali, provvedendo senza motivazione;
- c) regola ed organizza le attività sociali e determina l'importo della quota associativa annuale e quella di iscrizione;
- d) provvede alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) ha la facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e, in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo giudichino necessario o sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

Le adunanze sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **Art. 7 IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinati compiti o funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni.

## **Art. 8 I MEZZI FINANZIARI**

L'Associazione trae i mezzi finanziari per il raggiungimento delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione:

1. dalle quote versate dai soci, per un importo minimo e simbolico di cinque euro;
2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
3. dalle rendite del proprio patrimonio;
4. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 9 I SOCI**

E' ammesso a far parte dell'Associazione chi accetta gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, chi condivide gli scopi dell'Associazione e si impegna per il loro raggiungimento.

Dell'Associazione fanno parte:

1. Soci fondatori;
2. Soci effettivi;
3. Soci onorari;
4. Soci istituzionali.

Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Soci effettivi sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. La morosità produce la perdita della qualità di Socio effettivo, a discrezione del Consiglio Direttivo.

Il numero dei Soci effettivi è illimitato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Soci istituzionali gli Istituti, le Associazioni, le Società che svolgeranno un'attività qualificata da interessi comuni a quelli dell'Associazione.

Sono Soci onorari coloro che, per l'alto prestigio o per meriti, vengano onorati di tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La qualità di Socio è strettamente personale e si perde per recesso, esclusione o morte.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei suoi doveri o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo lettera al medesimo.

In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunchè dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 11 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

## **Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

